

CAMERA DEI DEPUTATI N. 378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BARRAL, BIANCHI CLERICI, CALZAVARA, CAPARINI, CAVALIERE, CHINCARINI, FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, GAMBATO, GNAGA, GRUGNETTI, MARTINELLI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per favorire l'azionariato diffuso delle società editrici di giornali quotidiani

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pericolosa tendenza del mercato dei giornali quotidiani verso la concentrazione rende necessaria una riforma della disciplina fiscale al fine di favorire la nascita di nuove testate e di garantire la sopravvivenza di quelle di recente fondazione.

Per questo motivo, considerata la disciplina di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che prescrive che le

quote di società di giornali quotidiani siano intestate a persone fisiche, è opportuno prevedere agevolazioni fiscali che favoriscano l'azionariato diffuso.

Infatti, solo il finanziamento delle imprese editrici attraverso l'accesso al mercato, e quindi al piccolo azionista, può realizzare quella garanzia di libertà e di pluralismo che soltanto l'esistenza di un mercato concorrenziale può assicurare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

« *l*-bis) la sottoscrizione di azioni o quote di società editrici di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quando tali società editino esclusivamente la testata di un giornale quotidiano non di partito che abbia iniziato la pubblicazione dopo il 1990 ».